

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE

RESE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ECOISOLA S.R.L.

L'anno 2022, addì 13 del mese di maggio..... tra il sottoscrittolegale rappresentante della società Ecoisola s.r.l. (P.IVA: 02371570165) con sede in Madone (BG), Via Carso n. 73, in seguito "Committente"

e:

- lo studio legale associato DL&M, con sede in Bergamo, via Paleocapa, n. 6 (P.I. 03608690164), nelle persone dei soci avv. Saul Monzani, nato a Clusone (BG), il 17/10/1974, cod. fisc. MNZSLA74R17C800P, e avv. Andrea Di Lascio, nato a Trescore Balneario (Bg), il 01/04/1976, cod. fisc. DLSNDR76D01L388M, di seguito indicati come "Professionisti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE, NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO

La società committente ha ricevuto una richiesta da parte di ECO.S.E.I.B. s.r.l., la quale ha un contratto in corso per lo svolgimento del servizio di igiene urbana con Ecoisola s.r.l., volta ad ottenere una integrazione dell'importo contrattuale in virtù degli asseriti maggiori costi per la sicurezza sostenuti durante la pandemia da Covid-19. Tale richiesta è stata ribadita dal legale incaricato dalla predetta ditta anche a seguito del diniego opposto da Ecoisola s.r.l.

Tenuto conto del coinvolgimento da parte di ECO.S.E.I.B. s.r.l. di un legale nonché data la complessità della normativa che si è succeduta nel corso dell'emergenza pandemica, allo scopo di fare fronte alla stessa, anche da un punto di vista della sicurezza e dei relativi costi, il Committente intende affidare ai Professionisti, in qualità di esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione nel campo del diritto pubblico e amministrativo, come risultante dai *curricula* che si allegano al presente atto, da cui risulta un'attività significativa nel senso indicato sia a livello professionale che di specializzazione universitaria, un incarico fiduciario di collaborazione professionale a termine per lo svolgimento delle attività precisate nei successivi artt. 2 e 3.

Tale incarico, che viene accettato dai Professionisti, non comporta rapporto di impiego subordinato ma ha natura di lavoro autonomo; esso, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.

Art. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO.

I Professionisti si impegnano a svolgere con diligenza e professionalità l'incarico consistente nella assistenza alla società committente nei rapporti ECO.S.E.I.B. s.r.l.

In particolare, i Professionisti si impegnano a rendere alla società committente un parere, anche in forma orale, di inquadramento della vicenda, tenendo conto di quanto prospettato dal legale di controparte, nonché a redigere le

comunicazioni necessarie sia nei confronti di quest'ultimo che, nel caso, nei confronti della società stessa richiedente l'integrazione contrattuale.

I Professionisti sono tenuti a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico nei tempi previsti.

I Professionisti svolgeranno l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia.

Rimane esclusa dal presente disciplinare di incarico, quindi dal compenso di cui all'art. 4, l'eventuale attività di assistenza e difesa in sede giurisdizionali, la quale potrà essere affidata dalla Società ai Professionisti previo accordo tra le parti e conseguente sottoscrizione di idonea procura ad agire o resistere in giudizio da parte del legale rappresentante della società.

Art. 3 – DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- L'incarico verrà svolto alle seguenti condizioni:

- 1) **DURATA**: la durata del presente accordo s'intende fissata in massimo 3 mesi;
- 2) **TEAM**: le attività di assistenza e collaborazione saranno svolte dai Professionisti incaricati congiuntamente ovvero disgiuntamente, i quali potranno utilizzare collaboratori di loro fiducia;
- 3) **ASSISTENZA DESK**: le attività di assistenza DESK comprendono lo svolgimento di tutte quelle attività di studio, analisi, approfondimento ed elaborazione di documentazione, atti e provvedimenti necessari alla realizzazione delle finalità del presente incarico. Le attività DESK saranno svolte presso la sede dei Professionisti o in altra da questi individuata;
- 4) **ASSISTENZA FIELD**: le attività di assistenza FIELD comprendono lo svolgimento di tutte quelle attività di presenza *in loco* presso la sede del Committente ovvero presso altri luoghi da questo individuati per lo svolgimento di incontri, gruppi di lavoro, riunioni, anche con la partecipazione di altri soggetti privati o pubblici.
- 5) **SUPPORTO TELEFONICO E TELEMATICO**: I Professionisti garantiscono la reperibilità mediante recapiti telefonici e recapiti telematici (e-mail) per poter fornire in tempi rapidi e comunque utili al fine di consentire agli uffici il rispetto delle tempistiche di legge, ogni risposta a quesiti e richieste di chiarimenti per cui non è richiesta la resa di un parere formale scritto.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il compenso da corrispondere ai Professionisti a fronte delle prestazioni determinate nel precedente articolo s'intende di Euro 1200, oltre IVA e oneri di legge (cassa forense al 4% ed IVA di legge).

Art. 5 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Committente si impegna a liquidare le competenze dei Professionisti, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al d.lgs. n. 231/2002 s.m.i., entro trenta giorni dal ricevimento della nota pro-forma che sarà inviata dai professionisti a seguito del compimento dell'attività professionale previsto nel presente incarico.

Regolari fatture elettroniche saranno emesse all'atto del pagamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

Art. 6 - CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITA'

I Professionisti si impegnano, in proprio e per gli eventuali propri dipendenti, collaboratori, consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi al Committente di cui verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente disciplinare. Si considerano rientranti nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dal Committente, i suoi beni ed il suo personale.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente, ovvero i dati e/o le informazioni la cui divulgazione sia idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori del settore.

In particolare, i Professionisti si impegnano a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente disciplinare;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente;
- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della propria organizzazione sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente disciplinare;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del presente disciplinare;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
- f) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del presente disciplinare e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà i Professionisti, nonché i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, per tutta la durata del disciplinare e per i cinque anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Per ogni controversia relativa al presente disciplinare ed alla sua interpretazione, sarà competente il Foro di Bergamo.

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali esposti nel presente disciplinare, ai sensi del D.lgs 196/2003, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

Le parti autorizzano il trattamento dei dati relativi ai procedimenti per i quali viene svolta attività di assistenza e consulenza per le finalità indicate nel presente disciplinare restando a carico del committente ogni adempimento previsto dal D.lgs 196/2003.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del committente. La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n 131 del 26/04/1986 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

IL COMMITTENTE

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

Per Ecoisola s.r.l.

I PROFESSIONISTI

I Professionisti accettando l'incarico dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale, nonché si impegnano ad evitarne l'insorgenza per tutto il periodo di validità del presente disciplinare. Il Professionista dichiara di essere assicurato, come studio legale associato, ai fini della r.c. professionale presso la compagnia GENERALI con polizze n. 380513447 e n. 390524031 per un massimale complessivo di Euro 3.000.000 a sinistro e di Euro 4.000.000 per annualità.

Andrea Di Lascio – Avvocato



Saul Monzani – Avvocato



Il direttore di Ecoisola S.r.l.

Marcellino Arnoldi architetto

